

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1444**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BEVILACQUA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2002**

—————

Istituzione dell’Ordine del Tricolore

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, composto di otto articoli, nasce dall'esigenza di attribuire un riconoscimento ai partecipanti al secondo conflitto mondiale. Analogo provvedimento e riconoscimento fu adottato per i combattenti della guerra 1914-1918 dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, con l'istituzione dell'Ordine di Vittorio Veneto, con onorificenze e decorazioni al merito e un assegno annuo vitalizio, nonché la concessione di una medaglia ricordo in oro a tutti coloro che hanno prestato servizio militare per almeno sei mesi nelle Forze armate italiane durante la prima guerra mondiale.

L'articolo 1 istituisce un nuovo ordine onorifico, l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere.

L'articolo 2 prevede che detta onorificenza sia conferita:

a) a coloro che hanno prestato servizio militare per almeno tre mesi, anche a più riprese, in zona di operazioni nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-45 o nelle formazioni armate partigiane o gappiste regolarmente inquadrati nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà;

b) ai combattenti della guerra 1940-45; ai mutilati e invalidi della guerra 1940-45, titolari di pensioni di guerra e ad ex prigionieri ed internati nei campi di concentramento.

L'articolo 3 determina le caratteristiche dell'insegna del nuovo ordine. In particolare, a differenza della medaglia d'oro dei cavalieri di Vittorio Veneto, l'insegna dell'Ordine, è costituito da una croce in bronzo,

con il tricolore al centro e strisce azzurre definiti con decreto del Ministero della difesa.

L'articolo 4 prevede che il Capo dell'Ordine del Tricolore sia il Presidente della Repubblica che nomina il presidente e il consiglio dell'Ordine su proposta del Ministero della difesa. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale di grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e un ammiraglio in rappresentanza di ciascuna forza armata, dal presidente nazionale dell'associazione dei combattenti inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dell'associazione dei combattenti e reduci e dal presidente nazionale dell'associazione dei partigiani d'Italia.

L'articolo 5 prevede che le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della difesa.

L'articolo 6 prevede, infine, che per ottenere tale riconoscimento gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa, con attestata documentazione esente da imposta di bollo.

L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria in particolare facendo gravare l'onere finanziario sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, analogamente a quanto effettuato in occasione dell'istituzione dell'Ordine di Vittorio Veneto.

L'articolo 8 riguarda l'entrata in vigore del provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È istituito l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere.

2. L'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine ha le caratteristiche di cui all'articolo 3.

## Art. 2.

1. L'onorificenza è conferita a coloro che prestarono servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrato nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 titolari di pensione di guerra ed agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

## Art. 3.

1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gliata in bronzo con al centro il tricolore.

2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composta da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana

3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono definiti con decreto del Ministero della difesa.

## Art. 4.

1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e da un ammiraglio in rappresentanza di ciascuna Forza armata, dal presidente nazionale dell'associazione dei combattenti inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dell'associazione dei combattenti e reduci e dal presidente nazionale dell'associazione dei partigiani d'Italia. Il presidente ed i membri del consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della difesa.

## Art. 5.

1. L'onorificenza dell'Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della difesa dietro domanda presentata dagli interessati al Ministero della difesa.

## Art. 6.

1. Le domande e i documenti necessari per ottenere l'onorificenza sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

## Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.500.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° gennaio 2003.





